




Indagine conoscitiva "Enti pubblici di ricerca" (atto n. 235)

**Audizione del Presidente *f.f.* dell'Istituto nazionale di statistica
Antonio Golini**

**VII Commissione "Istruzione pubblica, beni culturali"
del Senato della Repubblica**

Roma, 5 giugno 2014




Indice

Contesto di riferimento - organizzazione e funzionamento dell'Istat

- 1. Finanziamento alla ricerca**
- 2. Status giuridico dei ricercatori**
- 3. Sistema nazionale della ricerca**
- 4. Valutazione della ricerca**
- 5. Governance e altri aspetti della riforma degli EPR**

Allegati:

- 1. Indice Normativo**





Contesto di riferimento - organizzazione e funzionamento dell'Istat

La missione dell'Istituto nazionale di statistica è quella di servire la collettività attraverso la produzione e la comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità. Queste devono essere realizzate in piena autonomia, sulla base di rigorosi principi etico-professionali e dei più avanzati standard scientifici, nonché nel rispetto sia della normativa europea (in particolare, si veda il Regolamento CE n. 223/2009) di disciplina del Sistema statistico europeo (Sse) - di cui l'Istituto fa parte -, sia della normativa nazionale di disciplina del Sistema statistico nazionale. Nell'ambito dei due Sistemi, rispettivamente Eurostat e l'Istat svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento.

L'obiettivo primario è quello di sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà economica, sociale e ambientale dell'Italia ai diversi livelli territoriali e favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società (cittadini, amministratori, ecc.). L'Istat svolge un duplice ruolo, che ne configura l'unicità nel panorama nazionale e richiede massima indipendenza e autonomia scientifica: da un lato, l'Istat finalizza l'attività di ricerca per produrre informazione statistica di elevata qualità, dall'altro coordina sul piano tecnico e metodologico l'intero Sistema statistico nazionale (3.500 enti) al fine di sviluppare la solidità scientifica dei prodotti della statistica ufficiale, la loro rilevanza e pertinenza rispetto agli scopi conoscitivi del Paese e dell'Unione europea. In particolare, l'attività dell'Istituto è pianificata attraverso il Programma statistico nazionale (Psn), che individua le rilevazioni statistiche, le elaborazioni e gli studi progettuali di interesse pubblico affidati al Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi.

L'assetto organizzativo dell'Istituto predisposto a tali fini, disciplinato principalmente dal D.lgs. n. 322/1989 e dal D.P.R. n. 166/2010, dal "*Regolamento di organizzazione dell'Istat*" (D.P.C.M. 28 aprile 2011) e dall'Atto organizzativo generale recante le "*Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica*" (AOG n. 1 deliberato dal Consiglio dell'Istat nella seduta del 26 luglio 2011 e s.m.i.), è funzionale alla realizzazione della *mission*

sopra descritta, ove si consideri che nella declaratoria dei compiti assegnati alle strutture di produzione e ricerca, la normativa applicabile menziona in primis la cura de "la produzione e la ricerca statistica" (art. 7, comma 4 DPCM 28 aprile 2011), da intendersi, quest'ultima, come studi e ricerca metodologica e applicata (cfr. artt. 2 e 11 AOG 1) anche in ambito internazionale, per alimentare la quale, unitamente all'innovazione tecnologica, sono previste altresì apposite forme organizzative (cfr. art. 12 AOG 1) e di utilizzo flessibile delle risorse.

Il quadro ordinamentale che ne emerge, delineato tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano, anche a livello europeo ed internazionale, i processi che presiedono alla produzione statistica ufficiale, è quello di un ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ma che funge da interlocutore con i soggetti istituzionali e gli altri stakeholder europei e internazionali. Per tali motivi, l'Istituto, nell'organizzazione degli uffici e nello svolgimento delle proprie attività istituzionali è improntato alla promozione, gestione e valutazione dell'attività di ricerca secondo i principi generali di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 riguardante la "Carta Europea dei Ricercatori".

La presenza anche di personale appartenente per la quasi totalità ai profili professionali individuati per il comparto degli enti di ricerca e sperimentazione (in specie, ricercatori, tecnologi e altre figure professionali della ricerca), ai quali si applica il corrispondente CCNL per quanto riguarda la disciplina del relativo rapporto di lavoro, completa il quadro di un ente per sua natura proteso all'innovazione e all'integrazione con il mondo istituzionale, della ricerca e con la società civile, anche allo scopo di accrescere la cultura statistica e promuovere la ricerca nei campi della statistica e dell'analisi economica e sociale, sulla base dello sviluppo di sinergie e partnership con gli enti e uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, a livello centrale, regionale e locale. È opportuno ribadire che una componente rilevante dell'attività di ricerca della statistica ufficiale, a livello sia nazionale sia europeo, è quella relativa all'innovazione tematica e metodologica ai fini della produzione statistica, i cui sviluppi sono strettamente correlati alla capacità di esplorare aspetti emergenti della realtà economica e sociale.

Vanno tenute in debito conto le altre specificità dell'Istat, derivanti dal suo rilevante ruolo nell'ambito dei processi di produzione dell'informazione statistica ufficiale e di ricerca scientifica, a livello sia nazionale sia internazionale, nonché di contributo ai processi di digitalizzazione in atto nel Paese. Specificità, queste, che necessariamente dovrebbero comportare una valorizzazione delle garanzie di effettiva funzionalità e d'indipendenza ed autonomia dell'Ente. Peraltro, la valorizzazione dell'indipendenza professionale dell'Istituto è richiesta dalla sua appartenenza al Sistema statistico europeo e, quindi, è coerente con la normativa europea di settore (Reg. CE n. 223/2009). Tale obiettivo è conseguibile anche preservando la tecnicità e le peculiarità dei ruoli e del personale della ricerca e della produzione statistica.

1. Finanziamento alla ricerca

L'Istat, per lo svolgimento delle attività istituzionali di produzione e ricerca previste dalla normativa europea e nazionale, dispone di un bilancio che si basa essenzialmente su trasferimenti di risorse statali.

Inoltre, come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 322/1989, l'Istituto promuove studi e ricerche in materia statistica, che realizza anche mediante finanziamenti esterni, principalmente di enti e istituti nazionali, comunitari e internazionali, avvalendosi di "enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi" (art. 15, comma 2 d.lgs. n. 322/1989).

Particolarmente importante è la partecipazione dell'Istituto a numerosi Grant di Eurostat, che sostengono la ricerca scientifica di frontiera; ai progetti *ESSnet*, finanziati dal Sistema Statistico Europeo al fine di promuovere la collaborazione tra diversi Istituti di statistica per lo sviluppo e l'applicazione di importanti innovazioni metodologiche in ambito statistico; ai Programmi Quadro della Commissione Europea, che rappresentano uno dei principali strumenti di finanziamento europeo per le attività di ricerca e sviluppo. Attualmente, l'impegno dell'Istituto in ambito europeo sta proseguendo con la partecipazione al nuovo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione, *Horizon 2020*, attraverso la presentazione di numerose proposte progettuali.

Oltre che sui finanziamenti esterni lo sviluppo dell'attività di ricerca per la statistica ufficiale conta, come sopra accennato, su altre modalità che consentono, a parità di risultati, di minimizzare i costi sostenuti o, a parità di risorse impiegate, di generare avanzamenti ben più significativi: tali modalità consistono nelle forme di cooperazione con enti e istituzioni che l'Istat, in quanto coordinatore del sistema della statistica ufficiale e responsabile della sua qualità anche in sede europea e internazionale, promuove e concretizza in progetti di ricerca comuni ad alto valore aggiunto sul piano dell'innovazione tematica, metodologica e tecnologica e con ampia diffusione territoriale.

Tuttavia, la sostenibilità delle attività di produzione, ricerca e innovazione deve essere garantita principalmente attraverso risorse pubbliche sia al fine di tutelarne la neutralità, l'autonomia, l'indipendenza, sia per continuare a garantire una pianificazione d'intervento nel settore che possa confermare quest'ultimo come un'occasione di crescita e sviluppo e, quindi, un elemento di ricchezza del Paese.

2. Status giuridico dei ricercatori

Attualmente il settore della ricerca pubblica non universitaria è rappresentato da una realtà sicuramente eterogenea, pur se delimitata dall'applicazione del contratto collettivo della ricerca. Tuttavia, si ritiene che detta eterogeneità non costituisca un disvalore, rappresentando, al contrario, un'opportunità di sviluppo professionale per i ricercatori e tecnologi del settore, in assoluta coerenza con la Carta europea dei ricercatori, ove si legge che *"gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di offrire ai ricercatori dei sistemi di sviluppo di carriera sostenibili in tutte le fasi della carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale e dal percorso professionale scelto nella R&S, e impegnarsi affinché i ricercatori vengano trattati come professionisti e considerati parte integrante delle istituzioni in cui lavorano"* e che favorisce la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle risorse in esame.

Il profilo del ricercatore e quello del tecnologo, così come delineati dal DPR 171/1991 e disciplinati dai CCNL di comparto succedutisi nel tempo, fatte salve alcune differenziazioni nella definizione dei rispettivi stati giuridici, sono quasi del tutto assimilabili, dal punto di vista del reclutamento ed evoluzione della carriera, nonché della professionalità altamente qualificata che li contraddistingue.

Occorre pertanto riconoscere le specificità dei rispettivi settori della ricerca e porre al centro delle politiche di sviluppo e di crescita il “capitale umano” costituito da tali soggetti. La valorizzazione delle specificità riferibili a determinati profili professionali, del resto, è assolutamente nota al Legislatore, ove si consideri che nella formulazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 è espressamente previsto che *“nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità”*. Tale formulazione potrebbe consentire di preservare le peculiarità di specifici settori, quale quello della ricerca.

3. Sistema nazionale della ricerca

L’Istat è un ente pubblico che, nel rispetto delle proprie peculiarità, contribuisce al Sistema degli Enti pubblici di ricerca operanti in Italia e che ha costruito una fitta rete di relazioni con gli *stakeholder*, rafforzando una centralità ampiamente riconosciuta nella società italiana e nel mondo della ricerca. Il potenziamento delle relazioni istituzionali, con le società scientifiche e il mondo della ricerca, il rinnovo e l’estensione di accordi di collaborazione con numerose istituzioni pubbliche e università sono esempi concreti di questa linea di sviluppo strategico.

Negli ultimi anni, si stanno potenziando le interrelazioni con il mondo della ricerca, pubblica e privata. In particolare, si stanno sviluppando: la ricerca tematica in campo economico, sociale, ambientale e dei conti nazionali anche a livello territoriale; è stata istituita la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche (Saes), cui è stata assegnata la funzione di valorizzazione della ricerca statistica e analisi socio-economica con l’obiettivo di rafforzare l’approccio quantitativo anche al di fuori del Sistema statistico nazionale; sono state costruite le reti per l’attività metodologica e per la ricerca socio-economica, accompagnate dall’organizzazione di iniziative scientifiche; è stata sviluppata l’attività di ricerca nel quadro degli organismi internazionali (Un, Oecd, Eurostat, Ilo ecc.) su temi sociali, economici, ambientali e metodologici; è stato avviato un programma di assegni di ricerca e borse di studio e la previsione di *visiting scientist*.

Inoltre, l’Istituto è particolarmente attivo all’interno dello Statistical Network (SN) e dell’High-Level Group for the Modernisation of Statistical Production and Services (HLG), un gruppo internazionale di collaborazione composto dai vertici degli Istituti

nazionali di statistica che include alcuni dei Paesi più avanzati dal punto di vista dello sviluppo della ricerca in campo statistico, sotto l'egida dell'UNECE.

Vengono anche organizzate numerose iniziative scientifiche (workshop, giornate di studio, lectio magistralis, research seminar, ecc.) per favorire il confronto con la comunità scientifica nazionale e internazionale; particolarmente attiva è anche la rete territoriale per la promozione della cultura statistica e per l'attivazione di partnership per lo sviluppo di progetti di ricerca a livello regionale e locale.

Nei prossimi anni il punto focale della ricerca statistica pubblica continuerà ad essere lo sviluppo dell'innovazione di processo, di prodotto e nell'ambito della ricerca tematica.

Dato il loro rilievo, è necessario che tutte queste attività siano svolte nella garanzia della più assoluta coerenza con i principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica sanciti a livello europeo, che rappresentano il quadro comune di riferimento anche per la produzione di statistiche di qualità nell'ambito del SSE. Al fine di migliorare la *governance* complessiva del Sistema europeo, tra i principi sopra richiamati, è inserito il già accennato principio dell'indipendenza professionale.

Per l'assolvimento dei crescenti obblighi europei e censuari, fra l'altro, l'Istituto si avvale, in virtù di specifici finanziamenti (art. 50 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. da legge n. 122/2010), di circa 400 unità di personale a tempo determinato – tra ricercatori, tecnologi e collaboratori tecnici enti di ricerca - assai qualificato e selezionato con regolari procedure selettive per titoli ed esami. L'Istituto, con riguardo a detto personale "precario" si sta orientando verso politiche di fabbisogno di personale che, in coerenza con la normativa medio tempore intervenuta, prevedano opportunità di accesso ai ruoli dell'Ente in favore del personale a tempo determinato, dotato delle necessarie specifiche competenze professionali nell'ambito del settore della ricerca.

4. Valutazione della ricerca

Nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano, gli enti di ricerca sono soggetti a organi di vigilanza diversi. In particolare, gli enti soggetti alla vigilanza del MIUR sono destinatari delle norme che disciplinano l'Anvur. Infatti, le attività dell'Agenzia

non riguardano tutti gli enti di ricerca, ma solo “gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del MIUR” (art. 1, co. 2, del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la strutture e il funzionamento dell’Anvur).

Pertanto, l’Istat, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha adottato nel 2010 il proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance, in linea con quanto previsto dal D.lgs. n. 150 del 2009.

In tale contesto, si è tenuto conto della natura specifica dell’Istituto, la cui attività fondamentale è la produzione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.

La concreta applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 150 del 2009 deve infatti considerare le peculiarità, le specificità e le eterogeneità nella missione e nei processi di lavoro dei vari enti di ricerca. È poi necessario tenere presente che negli enti di ricerca, in particolare negli ultimi anni, si è consolidato un processo di programmazione, controllo e valutazione molto articolato. Ogni ente di ricerca è inserito nel processo di pianificazione pluriennale del contesto di riferimento, previsto da normative (ad esempio, per l’Istat Programma statistico nazionale, art. 13 D. Lgs. 322/1989) e in un contesto istituzionale internazionale, sotto il quale vengono programmate (ad esempio, Programma statistico europeo, art. 13 Reg. (Cè) n. 223/2009), controllate e valutate alcune attività (ad esempio, per l’Istat Eurostat).

Alcuni elementi distintivi della valutazione prevista dal D.lgs. n. 150 del 2009 sono:

- l’introduzione di un sistema di valutazione integrato, basato sulla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- gli obiettivi di incremento dell’efficienza del lavoro pubblico; la trasparenza dell’operato delle pubbliche amministrazioni e la valorizzazione del merito;
- l’applicazione sistematica e coordinata del ciclo di gestione della performance, attraverso strumenti quali: Sistema di misurazione e valutazione della performance, Piano della performance, Relazione sulla performance, Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

È opportuno considerare che la valutazione della performance del personale prevista dal decreto n. 150 del 2009 è individuale mentre nella VQR dell’ANVUR i

singoli ricercatori sono soggetto – in quanto sottopongono i loro prodotti di ricerca - ma non oggetto della valutazione. La valutazione ha come oggetto solo le strutture (atenei ed enti di ricerca) e i dipartimenti universitari e le strutture affini, ove presenti, negli enti di ricerca.

In conseguenza, la valutazione prevista dal decreto n. 150 del 2009 è su base annuale, mentre la VQR si riferisce ad un orizzonte temporale più lungo (5 anni nel primo esercizio, 7 anni nel secondo).

5. Governance e altri aspetti della riforma degli EPR

L'Istat è inserito nel più ampio Sistema statistico europeo, per migliorare la *governance* complessiva del quale è stato sancito, tra i principi fondamentali che presidono il Sistema, quello dell'indipendenza professionale. L'ordinamento europeo, in particolare, attualmente si sta orientando sempre più – ed in tal senso si deve leggere l'attuale proposta di modifica della cd. Legge statistica europea, Regolamento CE n. 223/2009 - nel considerare come indispensabile che l'indipendenza professionale si traduca - anche - in una maggiore autonomia e responsabilità (di decisione su processi, metodi, standard, procedure statistiche, calendario delle diffusioni etc.). Si pone, infatti, oggi, la necessità di istituire per la statistica europea un Sistema simile a quello delle banche centrali, nel quale l'Eurostat sia un'istituzione indipendente e gli INS godano una piena ed effettiva indipendenza, anche sul piano finanziario. Solo così si potrebbero realizzare una piena standardizzazione e industrializzazione dei processi, lo sviluppo di infrastrutture comuni a tutti i Paesi e un'efficiente divisione del lavoro tra Istituti di statistica, in modo da conseguire ingenti risparmi da reinvestire per la produzione di nuove informazioni.

Il processo di modifica del Regolamento CE n. 223/2009, avviato in tal senso, ha intrapreso il suo iter legislativo seguendo la procedura ordinaria di codecisione a partire da giugno 2012, rappresentando in questi due anni un importante dossier sul quale gli Istituti Nazionali di Statistica (Ins) dei Paesi membri hanno svolto un'ampia discussione tecnica in sede di Consiglio Ue all'interno del gruppo tecnico (Working party on statistics) e parallelamente nel Parlamento europeo, nell'ambito della Commissione parlamentare ECON. Attualmente tale proposta di modifica, che ha raggiunto un compromesso a livello di Consiglio Ue, è in attesa della definizione

del nuovo assetto istituzionale europeo per riavviare, durante la presidenza di turno, il processo negoziale con il nuovo Parlamento europeo.

La proposta di Regolamento, come sopra accennato, si pone l'obiettivo di rivedere il vigente quadro giuridico, al fine di renderlo più rispondente alle necessità poste dai recenti sviluppi dell'economia mondiale, rafforzando la *governance* del sistema statistico europeo, per salvaguardarne la credibilità. I principi cardine delle modifiche proposte dalla Commissione si basano sull'esigenza di rafforzare il quadro giuridico con riguardo all'indipendenza, all'affidabilità e alla gestione della qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri.

Tra le proposte di modifiche del Regolamento, si segnalano la riformulazione dell'art. 5 e l'introduzione dell'art. 5a che incidono direttamente sull'assetto organizzativo dell'Istituto nazionale di Statistica. In particolare, il nuovo articolo 5 prevede il rafforzamento del ruolo di coordinamento degli Ins rispetto alle altre autorità statistiche nazionali, attribuendo ad essi l'esclusiva responsabilità di tutte le attività inerenti le statistiche europee. Gli Ins assumono il ruolo di unici referenti per Eurostat.

L'art. 5a, di nuova introduzione, è dedicato ai vertici degli Ins per i quali si prevede la piena responsabilità delle decisioni concernenti i processi, i metodi statistici, gli standard e le procedure, i contenuti e i tempi di rilascio e pubblicazione a livello nazionale, nonché il potere di decidere sulle materie che riguardano la gestione interna dell'istituto e la responsabilità delle attività statistiche pubblicando annualmente apposito report e del budget dell'Istituto. Qualora si valuti la necessità, essi provvedono all'adozione di atti di regolamentazione aventi natura di "linee guida" a livello nazionale, monitorandone l'attuazione. In ordine a tali atti, si prevede che i singoli Stati Membri verifichino la loro applicazione (si evidenzia al riguardo che tale tipologia di atto non è prevista nell'ordinamento giuridico italiano).

Gli Stati membri assicurano, infine, che le procedure per l'assunzione e la nomina dei vertici degli Ins e, se del caso, i vertici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee, siano trasparenti e basate solo sul criterio della competenza professionale, garantendo pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

Tra le motivazioni sulla base delle quali è possibile interrompere l'incarico dei vertici nominati non possono essere incluse quelle che compromettano l'indipendenza professionale o scientifica.

Se questo è il quadro generale che si prospetta a livello europeo, a livello nazionale è evidente la necessità che l'Istat debba poter produrre informazione e ricerca con garanzie di reale autonomia, anche in quanto connaturate all'attività di ricerca scientifica che l'Ente svolge e in linea con i principi costituzionali in materia e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. Peraltro, il rafforzamento dell'indipendenza professionale dell'Istat – già affermato con il regolamento di riordino dell'Istituto adottato con d.P.R. n. 166/2010 - e degli enti e degli uffici di statistica del Sistan, quale strumento di rafforzamento della *governance* complessiva dell'Ente e del Sistan in generale, in coerenza con i principi e le previsioni specifiche dettate a livello internazionale ed europeo, è inserito tra i principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 3, comma 4 del D.L. 179/2012 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" (conv. dalla legge n. 221/2012). Il citato decreto contiene il conferimento della delega al Governo per l'emanazione di un "regolamento di delegificazione", ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, avente ad oggetto la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale secondo i principi e criteri direttivi elencati nel comma 4.

La norma in origine prevedeva l'emanazione del Regolamento su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Stante la mancata adozione del regolamento nel termine previsto di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, con l'articolo 13, comma 2-bis, decreto legge n. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), nell'ambito delle misure per il potenziamento dell'Agenda digitale italiana, si è inteso accelerare l'adozione, tra gli altri, di tale provvedimento prevedendone l'adozione "su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri".

Sul piano della rappresentanza dei ricercatori, occorrerebbe dare attuazione in tutti gli enti all'art. 12 del CCNL 2006 – 2009 EPR, in particolare al co. 2 (Gli Enti

dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti) e al co. 3 (negli Enti in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma è consentita la costituzione di Organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità di cui al comma 2).



INDICE NORMATIVO

INDICE

1) **Normativa comunitaria**

- **Reg. (CE) 11.3.2009, n. 223/2009.**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera).

- **Codice delle statistiche europee**

Per le autorità statistiche nazionali e comunitarie. Adottato dal comitato del sistema statistico europeo 28 settembre 2011

2) **Normativa nazionale**

- **Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322**

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- **Decreto del Presidente della Repubblica, 7 settembre 2010, n. 166**

Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica. (10G0190)

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011**

Regolamento di organizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica.

- **Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Statistica**

Aog1

- **Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»**

Art. 50 Censimento

- **DL 179/2012 convertito con Legge 221/2012**

Art. 3 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

- **Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6, comma 3**

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.